

# **TI\_GERICHTE 14.1999.00057 vom 5. August 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-08-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.1999.00057](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1999.00057)

FR: TI\_GERICHTE 14.1999.00057 du 5 août 1999

IT: TI\_GERICHTE 14.1999.00057 del 5 agosto 1999

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

a) Per l'art. 326 lett. a CPC la parte appellante può chiedere l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Pretore per un nuovo giudizio se in suo pregiudizio siano stati fatti degli atti nulli (art. da 142 a 146 CPC). b) Per l'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC si ha nullità dell'atto procedurale se la parte contro la quale l'atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere, ritenuto che per il cpv. 2 siffatta nullità deve essere rilevata d'ufficio. c) La citata norma procedurale di diritto cantonale altro non è se non la realizzazione del diritto di essere sentito dedotta dall'art. 4 Cost. E` principio giurisprudenziale indiscusso (cfr. DTF 96 I 188 cons. 2b, 94 I 109 cons. 5 e 92 I 264; CEF 27 novembre 1990 in re W.P.V.A. c. G. SA cons. 1 e 2 aprile 1987 in re B. c. I.L. cons. 3) che tale diritto è di natura essenzialmente formale: di conseguenza la sua violazione determina l'annullamento della decisione impugnata, a meno che l'appellante, che non è stato sentito avanti il primo giudice, abbia avuto la possibilità di esprimersi in seconda sede e che l'autorità d'appello non sia limitata nel suo potere di cognizione (cfr. DTF 96 I 188, 94 I 108 cons. 3, 93 I 656, 87 I 340 e 76 I 47). d) Per l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni: a \_\_\_\_\_ è quindi preclusa la possibilità di far valere i propri mezzi di difesa. e) L'escusso ha sostenuto di non avere ricevuto la citazione all'udienza di contraddittorio. Come risulta dalla narrativa fattuale sub B e C la raccomandata contenente la citazione in questione non è stata notificata, atteso che è rimasta in giacenza presso la Posta ed è poi stata rinviata alla Pretura. f) Al primo giudice va ricordato che secondo l'art. 124 cpv. 2 CPC e avuto riguardo alle peculiarità del processo esecutivo sommario quando un'intimazione a mezzo posta non è riuscita si deve procedere alla notifica per mezzo di usciere comunale o agente della polizia cantonale o comunale. g) Ne consegue la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile 28 maggio 1999 per violazione del diritto di essere sentito. h) L'incarto è retrocesso alla Pretore perché proceda ad un nuovo giudizio, previa udienza di contraddittorio ritualmente citata.

### **E. 1.1**

Di conseguenza è annullata la sentenza 28 maggio 1999 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5.

### **E. 1.2**

L'incarto è retrocesso alla prima giudice perché proceda ad un nuovo giudizio previa udienza di contraddittorio. 2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità. 3. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del  
Tribunale d'appello Il presidente \_\_\_\_\_ La  
segretaria

**E. 2**

Per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia (art. 61 cpv. 1 OTLEF) e dall'assegnare indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF), in mancanza di petitum in tal senso e d'altro canto nulla potendosi imputare al creditore. Per i quali motivi, richiamati gli art. 142 cpv. 1 lett. b e 326 lett. a CPC pronuncia: 1. L'appellazione

**E. 4**

giugno 1999 \_\_\_\_\_ è accolta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.